



Ordinanza commissariale N° 27 del 12/04/2023

Oggetto:

O.C.D.P.C. n. 939 del 26/10/2022 - D.C.M. del 09/02/2023 - Approvazione dell'elenco dei soggetti ammissibili alla concessione ed erogazione dei contributi di immediato sostegno nei confronti dei nuclei familiari interessati dagli eventi meteorologici di cui alla DCM del 10/10/2022 e definizione delle modalità operative.

Gestione Commissariale: OCDPC 939/2022 - eventi metereologici 18 agosto 2022 nella provincia di Massa Carrara

Direzione Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Struttura Proponente: SETTORE PROTEZIONE CIVILE REGIONALE

Dirigente Responsabile: Bernardo MAZZANTI

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Elenco dei soggetti ammissibili
B	Si	Elenco impegni

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Allegati n. 2

A Elenco dei soggetti ammissibili

28e00bf84030ad4ccd1dfff22b3addbac47cb169d73bf4c9e870c269c055f41b

B Elenco impegni

3d2eb9f441de5c6e502f6642dc0058dac416aaddad1261b7a0d4fa874bb63f23

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto legislativo n. 1/2018 “Codice della Protezione civile” e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 24 ottobre 2022, con la quale:

- è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 18 agosto 2022 nel territorio dei Comuni di Massa e di Carrara, in provincia di Massa-Carrara
- sono state assegnate risorse per euro 2.080.000,00 per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso in rassegna;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 939 del 26 ottobre 2022, pubblicata sulla GU n. 272 del 21 novembre 2022 recante “*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 18 agosto 2022 nel territorio dei comuni di Massa e di Carrara, in provincia di Massa-Carrara*”;

RICHIAMATI in particolare i seguenti articoli e commi della citata OCDPC n. 939/2022:

- articolo 1, comma 1, con cui il Presidente della Regione Toscana è nominato Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi sopra richiamati;
- articolo 1 comma 2, che prevede che il Commissario delegato possa avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- articolo 1 comma 3, che assegna al Commissario delegato un termine di 30 giorni dalla pubblicazione della OCDPC per la predisposizione di un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- art. 1, comma 5, in base al quale il predetto Piano “...può essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, ivi comprese quelle che saranno rese disponibili per gli interventi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 25 comma 2, del medesimo decreto legislativo ...”;
- l'art. 4, comma 3 con cui, al fine di definire, per il tramite del Commissario, la stima delle risorse necessarie per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti dei nuclei familiari direttamente interessati dall'evento calamitoso in rassegna, individua i criteri ed i massimali nel limite massimo concedibile di € 5.000,00 per ogni nucleo;

CONSIDERATO che con nota prot. MEF – RGS – Prot n. 252686 del 09/11/2022 (prot. reg. n. 0427753 del 10/11/2022) il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato l'apertura della contabilità speciale n. 6384 intestata a “PRES. REG. TOSCANA C.D. O. 939-22”;

VISTE:

- l'ordinanza commissariale n. 154 del 15 novembre 2022, che individua, tra le strutture regionali di supporto al sottoscritto, anche il Settore Protezione Civile regionale con il compito, tra gli altri, di definire le “*eventuali prime misure di sostegno previste dall'articolo 4 della citata ordinanza n. 939/2022 e dei criteri di priorità e modalità attuative per riconoscere i contributi ai beneficiari delle misure di cui alle lettere c) ed e) che saranno*”

previste a seguito della successiva fase di ricognizione degli ulteriori fabbisogni, relativamente ai privati e beni pubblici”;

- l’ordinanza commissariale n. 2 del 20/01/2023 con la quale è stato approvato, ai sensi dell’art. 1 comma 3 della OCDPC n. 939/2022 il 1° stralcio del Piano degli interventi urgenti per l’importo complessivo di € 2.080.000,00;

PRESO ATTO dell’articolo 4, comma 4 della OCDPC n. 939/2022 in base al quale il Commissario delegato, all’esito delle ricognizioni effettuate, provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con proprio provvedimento, fermo restando i criteri e massimali individuati al comma 3 del medesimo articolo ed inviandone gli elenchi per presa d’atto al Dipartimento della protezione civile;

RICHIAMATA la nota prot. n. 0452367 del 22/11/2022, integrata con successiva nota prot. n. 0456393 del 24/11/2022, con la quale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, della OCDPC n. 939 del 26/10/2022, il Settore Protezione civile regionale ha attivato la procedura per la ricognizione delle misure di cui alle lettere c) ed e) dell’art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 1/2018, inviando ai Comuni interessati dagli eventi meteorologici in rassegna, la modulistica necessaria per la ricognizione dei danni subiti dai nuclei familiari (mod. B1) e dalle attività economiche e produttive (mod. C1) secondo il format stabilito dal Dipartimento della Protezione Civile, anche con riferimento alla quantificazione del fabbisogno di cui all’art. 25, comma 2, lettera e) del medesimo decreto legislativo e per le finalità di cui al comma 6 del medesimo articolo 4;

PRESO ATTO delle risultanze, conservate agli atti del Settore Protezione civile regionale, delle istruttorie condotte dai Comuni sulla base delle indicazioni operative riportate nelle note del 22/11/2022 e del 24/11/2022 sopra richiamate e sulla base di quanto espressamente indicato nella modulistica di riferimento approvata con la OCDPC n. 939/2022;

TENUTO CONTO che la ricognizione dell’ulteriore fabbisogno per il superamento dell’evento emergenziale in rassegna, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4 della OCDPC n. 939/2022, oltretutto per le finalità di cui all’art. 8 della medesima ordinanza, è stata trasmessa al Dipartimento della Protezione civile con nota prot. n. 0019915 del 12/01/2023, rappresentando la necessità di un fabbisogno finanziario ulteriore per complessivi € 7.940.365,65 di cui € 1.639.990,51 per le misure di cui alla lettera c) ed € 2.925.643,25 per le misure di cui alla lettera e) dell’art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 1/2018;

PRESO ATTO che la Delibera del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 21/02/2023, ha stabilito l’integrazione delle risorse finanziarie stanziata con la precedente Delibera del 10 ottobre 2022, per ulteriori € 2.470.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere a), b) e c) e del comma 2 dell’articolo 25 del medesimo d. lgs. n. 1/2018, rinviando il finanziamento delle misure ex art. 25 comma 2, lettera e) all’eventuale stanziamento assegnato con le procedure ex art. 28 del medesimo decreto legislativo;

RICHIAMATA l’ordinanza commissariale n. 20 del 22/03/2023 con la quale, in esito alla nota autorizzativa del Dipartimento della Protezione civile protocollo DPC-DPC_Generale-P-UIV-ASE-0011451 del 02/03/2023, è stata approvata la rimodulazione ed integrazione del 1° stralcio del Piano degli interventi urgenti di cui all’ordinanza n. 2/2023, per l’importo complessivo di € 4.550.000,00, fatto salvo rinviare l’approvazione dei benefici del volontariato di cui agli artt. 39 e 40 del d.lgs. n. 1/2018 all’esito dell’istruttoria da effettuarsi a cura del Settore Protezione civile regionale e attualmente in corso;

CONSIDERATO che nell'ambito della suddetta nota del 02/03/2023, il Dipartimento ha altresì preso atto degli accantonamenti per i contributi di immediato sostegno ai privati, quantificati nello specifico in € 697.649,88, ed alle attività economiche e produttive, per complessivi € 942.340,63;

CONSIDERATO che, per le finalità di cui al presente atto, la parte di risorse da destinare ai privati cittadini indicati nell'Allegato A, per un importo di € 697.649,88, è pari al fabbisogno finanziario rappresentato al Dipartimento con la nota prot. n. 0019915 del 12/01/2023 in esito alla sopra richiamata ricognizione effettuata dal Settore Protezione civile regionale;

RITENUTO di procedere, pertanto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 3, della OCDPC n. 939/2022, all'approvazione dell'elenco dei soggetti ammissibili alla concessione ed erogazione dei contributi così come indicati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

RICHIAMATA la DGRT n. 247 del 13/03/2023 recante "*L.r. 45/2020: approvazione delle procedure per la segnalazione di criticità, il monitoraggio e la prima verifica dei danni da parte degli enti locali in caso di un evento di protezione civile. Modifica alla DGR n. 981/2020*" con la quale, tra l'altro, sono state approvate (Allegato 3) le disposizioni per prime misure economiche di immediato sostegno nei confronti della popolazione, sostituendo quelle già approvate con la delibera n. 981/2020 a partire dalla data di adozione della medesima delibera;

TENUTO CONTO che le disposizioni di cui all'Allegato 3 della suddetta DGRT n. 247/2023 si applicano sia in caso di un'emergenza nazionale, salvo che il Dipartimento della Protezione civile disponga diversamente con atti dedicati, sia in caso di emergenza regionale o locale, ed in coerenza con quanto indicato all'articolo 4 della OCDPC n. 939/2022 e nella specifica modulistica allegata, rispetto al quale il contributo in rassegna viene erogato:

- nel limite massimo di € 5.000,00, solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 1/2018, costituiscono anticipazione sulle medesime nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste;
- al fine di recuperare l'integrità funzionale dell'abitazione principale, abituale e continuativa ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere c) del medesimo decreto, e comunque per le specifiche finalità elencate nella Sezione 2 del modello B1 sopra richiamato;
- previa verifica, da parte dei Comuni interessati, della congruenza delle attestazioni di spesa con la richiesta di contributo presentata ed in seguito alla ulteriore verifica, da parte del Settore regionale di riferimento, della correttezza e completezza della documentazione trasmessa dai medesimi Comuni;

RITENUTO ai fini della rendicontazione delle spese effettuate dai beneficiari indicati nell'allegato A nonché per la relativa erogazione e per i controlli ed eventuali revoche da parte dei Comuni interessati dalla presente procedura nonché dal Settore Protezione civile regionale, di procedere con le modalità indicate nell'Allegato 3 alla predetta DGR n. 247/2023, in relazione alla quale i beneficiari hanno tre mesi di tempo, dalla data della presente ordinanza di ammissione, per la presentazione al Comune delle attestazioni di spesa sostenute;

CONSIDERATO altresì, al fine di non ritardare ulteriormente l'iter istruttorio e l'assegnazione del contributo ai beneficiari interessati ovvero l'esclusione dei soggetti non aventi diritto, di avvalersi delle deroghe previste dall'art. 3, comma 1, della OCDPC n. 939/2022 per quanto riguarda in particolare l'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 24;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 2 e 4 della OCDPC n. 939/2022 e conformemente a quanto indicato nell'allegato 3 della DGR n. 247/2023, il contributo assegnato in esito all'istruttoria effettuata dai Comuni sulla base del presente atto:

- viene riconosciuto solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e costituisce anticipazione nel caso di riconoscimento delle misure di cui all'articolo 25 comma 2 lettera e) D.lgs. 1/2018, e su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste;
- determina l'annullamento del contributo di autonoma sistemazione, ove il nucleo familiare ne abbia beneficiato, dalla data stessa di concessione;

RITENUTO altresì di prevedere che i Comuni ove hanno residenza i soggetti ammissibili individuati nell'allegato A al presente atto provvedano a dare la massima diffusione della presente ordinanza tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale o con eventuali ulteriori modalità ritenute congrue;

RITENUTO, pertanto, sulla base delle procedure definite con il presente atto, in base alle quali i Comuni sono individuati quali soggetti competenti per la liquidazione e la rendicontazione del contributo nonché per i relativi controlli, di istituire, a valere sulla contabilità speciale n. 6384, i nuovi capitoli di bilancio, individuati con i codici C2022EAGO00011 e C2022EAGO00012, a favore dei Comuni elencati nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo pari ad € 697.649,88, azzerando contestualmente il capitolo n. 2250 istituito con la suddetta ordinanza commissariale n. 20 del 22/03/2023;

PRESO ATTO che per dare attuazione alla misura di cui trattasi risulta necessario assumere sui nuovi capitoli istituiti con il presente atto, gli impegni di spesa a favore dei Comuni riportati nell'allegato B, per l'importo complessivo pari ad € 697.649,88;

PRESO ATTO che ai sensi di quanto stabilito dalla delibera CIPE 26 novembre 2020 n. 63 e dall'art. 41 del d.lgs. 16 luglio 2020, n. 76 per la misura di cui trattasi, sono stati acquisiti i codici CUP così come riportati nell'allegato B;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di prendere atto, per le finalità di cui all'articolo 4 della OCDPC n. 939/2022 oltreché per le finalità di cui all'art. 8 della medesima ordinanza, dell'istruttoria svolta dai Comuni ai fini dell'ammissibilità al contributo di immediato sostegno per i nuclei familiari interessati dagli eccezionali eventi meteorologici di cui alla DCM del 10 ottobre 2022 nonché della nota prot. DPC-DPC_Generale-P-UIV-ASE-0011451 del 02/03/2023 con la quale il Dipartimento della Protezione civile, in esito alla trasmissione dell'ulteriore fabbisogno per il superamento dell'evento emergenziale in rassegna, inviato dal sottoscritto con nota prot. n. 0019915 del 12/01/2023, ha preso atto degli accantonamenti per i contributi di immediato sostegno ai privati, quantificati nello specifico in € 697.649,88;
2. di approvare, in base alle risultanze delle istruttorie di cui al punto precedente, l'elenco dei soggetti ammissibili alla concessione ed erogazione dei contributi così come indicati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo pari ad € 697.649,88;
3. di procedere, ai fini della rendicontazione delle spese effettuate dai beneficiari indicati nell'allegato A nonché per la relativa erogazione e per i controlli ed eventuali revoche da parte dei Comuni interessati dalla presente procedura nonché dal Settore Protezione civile regionale, con le modalità indicate nell'Allegato 3 alla DGR n. 247 del 13/03/2023, in relazione alla quale i beneficiari hanno tre mesi di tempo, dalla data della presente ordinanza di ammissione, per la presentazione al Comune delle attestazioni di spesa sostenute;

4. di avvalersi, al fine di non ritardare ulteriormente l'iter istruttorio e l'assegnazione del contributo ai beneficiari interessati ovvero l'esclusione dei soggetti non aventi diritto, delle deroghe previste dall'art. 3, comma 1, della OCDPC n. 939/2022 per quanto riguarda in particolare l'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 24;
5. di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 2 e 4 della OCDPC n. 939/2022 e conformemente a quanto indicato nell'allegato 3 della DGR n. 247/2023, il contributo assegnato in esito all'istruttoria effettuata dai Comuni, che sulla base delle procedure definite con il presente atto sono individuati quali soggetti competenti per la liquidazione e la rendicontazione del contributo nonché per i relativi controlli:
 - viene riconosciuto nel limite massimo di € 5.000,00, solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e costituisce anticipazione nel caso di riconoscimento delle misure di cui all'articolo 25 comma 2 lettera e) D.lgs. 1/2018, e su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste;
 - determina l'annullamento del contributo di autonoma sistemazione, ove il nucleo familiare ne abbia beneficiato, dalla data stessa di concessione;
6. di istituire, a valere sulla contabilità speciale n. 6384, i nuovi capitoli di bilancio, individuati con i codici C2022EAGO00011 e C2022EAGO00012, a favore dei Comuni elencati nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo pari ad € 697.649,88, azzerando contestualmente il capitolo n. 2250 istituito con la suddetta ordinanza commissariale n. 20 del 22/03/2023;
7. di assumere sui nuovi capitoli di cui al precedente punto 6, gli impegni di spesa a favore dei Comuni riportati nell'allegato B, per l'importo complessivo pari ad € 697.649,88
8. di rinviare a successivi atti l'approvazione dell'elenco conclusivo degli importi erogati ai soggetti beneficiari nonché delle domande respinte;
9. di notificare il presente provvedimento ai Comuni individuati nell'allegato A affinché provvedano a dare la massima diffusione della presente ordinanza tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale o con eventuali ulteriori modalità ritenute congrue;
10. di notificare il presente atto al Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.r. 23/2007.

Il Commissario Delegato
Eugenio Giani

Il Dirigente Responsabile
Bernardo Mazzanti

Il Direttore
Giovanni Massini